



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Mariarosaria Iovine, all'esito dell'udienza del 22.12.2020 svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ha pronunciato con provvedimento emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 11197/2018 R.G.

TRA

MORETTA GIOVAMBATTISTA, rappresentato e difeso dall' avv.to Maria Conforti, giusta procura in atti

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto, come in atti

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.12.2018, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps al fine di sentir dichiarare il proprio diritto al T.F.R. in costanza di Cig in deroga per il periodo dal 1.1.2008 al 30.4.2013 e, per l'effetto, condannare l'istituto al pagamento della somma di €10.193,00, oltre interessi. In via subordinata, concludeva per la condanna dell'Inps quale gestore del Fondo di tesoreria, con vittoria di spese con attribuzione.

A sostegno della domanda il ricorrente esponeva:

- di aver lavorato dal 17.06.1996 al 30.4.2013 alle dipendenze della IXFIN s.p.a., società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 353/2006;
- di essere stato posto ininterrottamente in Cassa Integrazione Straordinaria per il periodo dal 2.07.2006 al 31.12.2007 e in Cassa Integrazione in Deroga dal 1.1.2008 al 30.4.2013.

Deduceva che l'Inps, pur avendo corrisposto il TFR per il periodo di cassa integrazione guadagni, non aveva invece versato il TFR in suo favore in relazione al periodo di Cassa integrazione in deroga.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea per mancata proposizione della domanda amministrativa

e per l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70. Sempre in via preliminare faceva valere la nullità del ricorso introduttivo. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

Non veniva svolta istruttoria e all'esito dell'udienza del 22.12.2020, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa con provvedimento emesso fuori udienza.

In via preliminare deve affermarsi l'ammissibilità della domanda.

In atti non vi è prova del corretto avvio del procedimento amministrativo (in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di verificare la valida proposizione della domanda e quindi il termine di proposizione della stessa, essendo depositate solo le stampe della pec con cui l'istanza sarebbe stata proposta) né dell'eventuale conclusione del procedimento amministrativo, per cui non è possibile valutare se sia intervenuta l'invocata decadenza.

Altrettanto preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto è possibile individuare l'oggetto del presente giudizio e le circostanze di fatto e i motivi di diritto sottesi. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento costante che per dichiararsi la nullità del ricorso nel rito del lavoro è necessario che sia assolutamente impossibile individuare dalla valutazione complessiva dell'atto introduttivo gli elementi costitutivi della domanda. Nel caso di specie, è evidente che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto al pagamento del tfr anche nei periodi di cassa integrazione in deroga, ritenendo applicabile l'art. 2120 c.c. e l'art. 2 l. 464/1972.

Nel merito, il ricorso è infondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, già espressa da altre pronunce del Tribunale adito che si ritiene di condividere.

Il credito del lavoratore per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di integrazione salariale si fonda sull'art. 2120 c.c., che al 3° comma dispone: *"in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro"*.

Ciò posto, l'art. 2 l.464/1972 ha posto l'erogazione della quota di t.f.r. maturata durante il periodo di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni gestita dall'INPS, stabilendo che *"per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono chiedere il rimborso alla C.I.G. dell'indennità di anzianità corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto"*. Da tanto si desume che il diritto vantato in giudizio abbia natura previdenziale.

Ciò premesso, nonostante il dato letterale dell'art. 2 l.464/1972, deve ritenersi che il meccanismo di garanzia previsto dalla norma citata non si applichi alla cassa integrazione in deroga.

È necessario precisare che sul piano generale la cassa integrazione in deroga è un trattamento di sostegno del reddito dei lavoratori di natura transitoria, a carattere temporaneo e fondato su risorse finanziarie di volta in volta disposte nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione.

Tale trattamento è modulato sulla base delle esigenze del caso concreto, in deroga appunto a quanto previsto dalla legge in relazione agli ammortizzatori sociali.

Con maggiore precisione, l'istituto si caratterizza in modo peculiare per le modalità stanziamento dei fondi, per i presupposti per l'erogazione e per le forme di concertazione su diversi livelli intergovernativi a cui l'erogazione è subordinata.

Le peculiari caratteristiche dell'istituto escludono la possibilità di applicare in via analogica la disciplina dettata in tema di cassa integrazione straordinaria e, dunque, anche la previsione della legge 464/1972, in mancanza di una espressa previsione di legge.

Ne consegue l'insussistenza del diritto invocato per il periodo di CIG in deroga.

Altrettanto infondata è la domanda proposta in via subordinata nei confronti dell'Inps quale gestore del Fondo di Tesoreria.

Tale fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile è stato istituito con l'art. 1 comma 755 della L. 27.12.2006 n. 296.

Il comma 756 richiamato ha previsto che *“Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”*.

Il d.m. del 30 gennaio 2007 adottato sulla base della previsione del comma 757 della stessa legge 296/2006 ha disposto che dal 1° gennaio 2007 i lavoratori che operavano nel settore privato potevano destinare il Tfr maturando a un fondo pensione, indipendentemente dalla presenza in azienda di un fondo contrattuale o convenzionale, esprimendo la propria scelta.

Tale scelta doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006; entro sei mesi dalla data di assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006; Qualora il lavoratore entro i termini indicati non abbia espresso alcuna volontà, il tfr andrà destinato alla previdenza complementare.

Ebbene, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia effettuato alcuna scelta nei termini indicati, con la conseguenza che deve ritenersi che il tfr sia stato accantonato presso fondi di previdenza complementare in virtù dell'opzione implicitamente desumibile dalla mancata scelta del lavoratore.

Pertanto, alcun obbligo sussiste in capo all'Inps quale gestore del Fondo.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite per la sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Mariarosaria Iovine, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in S. Maria C.V., 23.12.2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Mariarosaria Iovine